



## **PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA**

### **CON LA SOCIETÀ PRINCIPIA S.P.A.**

#### **PREMESSO CHE**

- L'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, vigente dall'1 aprile 2023 ed efficace dall'1 luglio 2023, con annesse disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che l'Autorità vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
  - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
  - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

- c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
- d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
- e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l’Autorità può disporre l’accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

### **CONSIDERATO CHE**

- in data 16 luglio 2025, il Dott. Igor De Biasio, nella qualità di Amministratore Delegato della società Principia S.p.A. - già Arexpo S.p.A., ha chiesto l’attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa concernente l’affidamento e l’esecuzione di lavori di realizzazione delle caserme dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di una funzione logistica e di servizio a supporto delle caserme all’interno del nuovo quartiere di “MIND – Milano Innovation District”, illustrando che l’importo presuntivo per la realizzazione dell’opera è superiore ai 16 milioni di euro e che la stessa è stata oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (peraltro, azionista di maggioranza della società a controllo pubblico);
- nella medesima istanza, la Società ha altresì precisato di essere soggetta a controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria e di essere iscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (art. 1, comma 3, L. 196/2009);
- con successiva comunicazione, la Società ha poi precisato di aver aggiornato la propria domanda di qualificazione e, per l’effetto, risulta qualificata al livello massimo per l’affidamento e l’esecuzione di lavori (livello L1); pertanto, la Società provvederà a gestire in proprio gli adempimenti connessi alla procedura di affidamento e alle conseguenti attività esecutive, nonché i rapporti con l’Autorità nell’ambito della Vigilanza Collaborativa;
- l’Autorità, considerato sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell’art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché quello dall’art. 4, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene di stipulare un unico Protocollo di Azione sia per la fase di affidamento che per la fase di esecuzione;

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

**l’Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche “l’Autorità”), nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

e

**La Società Principia S.p.A.** (di seguito anche “la Società”), nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Igor De Biasio,

sottoscrivono il presente

## **PROTOCOLLO DI AZIONE**

### **Articolo 1**

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

### **Articolo 2**

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara e di quelli adottati nella fase di esecuzione alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'oggetto specifico su cui sarà espletata l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

### **Articolo 3**

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici ed avrà ad oggetto la procedura per l'affidamento e la successiva esecuzione di lavori di realizzazione delle caserme dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di una funzione logistica e di servizio a supporto delle caserme all'interno del nuovo quartiere di "MIND – Milano Innovation District", per un importo presuntivo pari a circa 16,5 milioni di euro.

### **Articolo 4**

(Procedimento di verifica)

1. Relativamente alla fase di affidamento, forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa da trasmettere in un unico invio contestuale per ciascuna fase del processo acquisitivo:
  - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
  - bando di gara;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato;
  - schema di contratto/convenzione;

- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
  - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
  - provvedimenti di esclusione;
  - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
  - contratto o convenzione stipulata;
  - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
  3. Relativamente alla fase di esecuzione, forma oggetto di verifica preventiva unicamente la seguente documentazione, da trasmettere prima che acquisti rilevanza esterna:
    - atti aggiuntivi, relativi a varianti, proroghe, rinnovi e ad altre modifiche contrattuali;
    - sospensioni contrattuali;
    - proposte di risoluzione contrattuale o di recesso;
    - accordi bonari o atti transattivi.
  4. La Società si impegna in ogni caso a trasmettere la documentazione ritenuta necessaria a corredo dell'istanza presentata all'Autorità, ed in particolare il parere o la determinazione del Collegio Consultivo Tecnico; nei casi in cui le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico siano vincolanti per le parti, è facoltà della Società trasmettere altresì l'atto all'Autorità, limitatamente alle ipotesi ritenute più significative.
  5. In fase di esecuzione, la Società si impegna inoltre a comunicare su base semestrale tutti i nominativi dei subappaltatori autorizzati che l'esecutore ha contrattualizzato, in modo da consentire all'Autorità le eventuali verifiche a campione, anche previa indicazione della Società stessa, in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con i soggetti della stazione appaltante (a titolo esemplificativo responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori).
  6. L'Autorità si riserva in ogni caso di effettuare verifiche a campione in qualsiasi momento, anche previa segnalazione "motivata" della Società, sugli operatori economici di cui al comma 5, anche in ordine alla sussistenza dei requisiti di moralità e professionali.
  7. È in ogni caso fatta salva per l'Autorità la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa, sia relativamente alla fase di affidamento, che a quella dell'esecuzione.

## **Articolo 5**

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Con l'adesione al Protocollo, la Società si impegna ad inserire nella documentazione di gara relativa all'affidamento e nel contratto sottoscritto con l'appaltatore la seguente clausola:

*"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del*

*d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:*

- a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
- b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
- c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*

*2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".*

2. Resta ferma la facoltà di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

3. In ogni caso, la Società si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

## **Articolo 6**

(Conflitti di interesse)

1. Sono sottoposti a verifica preventiva sui conflitti di interesse i seguenti atti:

- in fase di affidamento, il provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, rispetto agli elenchi dei partecipanti alla gara e agli eventuali subappaltatori e ausiliari, trasmessi ai sensi dell'art. 4, comma 1;
- successivamente alla stipula contrattuale e preliminarmente all'inizio dell'esecuzione il provvedimento di designazione dei soggetti di parte pubblica che compongono il Collegio Consultivo Tecnico;

- in fase di esecuzione, a campione o su indicazione della Società stessa, i nominativi dei subappaltatori rispetto ai soggetti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 5;
- in fase di esecuzione, il provvedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, rispetto agli esecutori;

#### **Articolo 7**

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
  - a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi dalla stazione appaltante all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
  - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
  - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante.
2. In tale ultima ipotesi, la Società:
  - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
  - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

#### **Articolo 8**

(Attività specifiche per la fase esecutiva)

1. La Società si impegna a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa di settore relativamente alla fase di esecuzione contrattuale. Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce legittima causa di risoluzione del protocollo
2. La Società, con cadenza semestrale a partire dalla data di consegna, si impegna a trasmettere un sintetico prospetto riepilogativo in ordine all'andamento dell'opera, anche rispetto al cronoprogramma dei lavori.

#### **Articolo 9**

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata pari alla durata del contratto di appalto.

#### **Articolo 10**

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite dalla Società, che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

## **Articolo 11**

(Prerogative e responsabilità della stazione appaltante)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa della stazione appaltante, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità di qualsivoglia tipologia in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Il Presidente  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Avv. Giuseppe Busia

L'Amministratore Delegato  
della Società Principia S.p.A.  
Dott. Igor De Biasio

*Firmato digitalmente*